

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VERONA
ANNO 2006-2009 per la parte giuridica
ANNO 2010-2011 per la parte economica
(integrazione)**

Il giorno 17.01.2011 il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, ha dato mandato al Presidente ed al Tesoriere di procedere alla sottoscrizione del presente accordo. Si è tenuta la riunione in sessione di contrattazione decentrata di secondo livello presso la sede dell'Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona per procedere all'aggiornamento dell'Accordo Integrativo di Ente 2006-2009, stipulato il 21.04.2010, a seguito dell'assunzione di nuovo personale ed in ossequio a quanto disposto dalle nuove normative di cui al CCNI EPNE del 18 febbraio 2009. Partecipano:

- la delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Presidente pro-tempore Prof. Dott. Giovanni Battista Alberti
- la delegazione sindacale in rappresentanza dei Dipendenti dell'Ordine, nella persona della Dott.ssa M.Cristina Sandrini per la CISL FP di Verona.

Premessa

A seguito degli aggiornamenti normativi intercorsi tra la stipula del precedente contratto per il personale dell'Ordine della provincia di Verona e dell'assunzione in forza di nuovo personale in data odierna le parti concordano di indicare nel presente accordo solo gli articoli che a seguito delle nuove disposizioni normative subiscono variazioni od integrazioni. Pertanto per quanto non espressamente previsto o indicato dal presente accordo, le parti confermano i contenuti dell'accordo integrativo di Ente già sottoscritto.

Inoltre le parti:

- concordano sulla validità dei risultati conseguiti nella gestione dell'Ente che hanno coniugato il percorso professionale dei dipendenti dell'Ordine con il miglioramento delle competenze e l'acquisizione di maggiore professionalità;
- convengono sull'opportunità di programmare il completamento del percorso professionale del Personale dipendente, quale attestazione della qualità del servizio reso all'utenza sia nell'espletamento delle attività strettamente istituzionali, che in quelle deliberate dal consiglio direttivo dell'Ordine.

A tal fine verrà adeguatamente utilizzata la normativa introdotta dai CCNL EPNE 1998-2001 e 2006-2009 in tema di definizione degli inquadramenti del personale.

Tutto ciò premesso e considerato le parti concordano quanto segue.


Art. 1

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, per la parte normativa.
Considerato il notevole ritardo nella definizione del nuovo CCNL e del CCNI 2010, le parti intendono col presente accordo procedere alla conferma ed all'eventuale integrazione delle risorse che finanziano il contratto integrativo di Ente per gli anni 2009-2010, e per l'anno 2011; ribadendo all'interno del contratto medesimo le modalità procedurali e di finanziamento degli istituti contrattuali qui disciplinati
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 2

Criteri e procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree.

1. Gli sviluppi economici all'interno delle aree sono effettuati secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo.
 2. I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo possono avvenire con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori.
 3. I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione:
- 

- il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite; - i titoli culturali e professionali posseduti; - specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale dell'arricchimento professionale, conseguito; ove gli enti non garantiscano la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato.

Si prende atto che l'inquadramento ordinamentale al 01.01.2010 era il seguente:

Area	Livello economico / unità in forza				
A	A1 / 0	A2 / 0	A3 / 0		
B	B1 / 0	B2 / 0	B3 / 0		
C	C1 / 0	C2 / 0	C3 / 2	C4 / 0	C5 / 0

Si prende atto che l'inquadramento ordinamentale al 01.07.2010 era il seguente:

Area	Livello economico / unità in forza				
A	A1 / 0	A2 / 0	A3 / 0		
B	B1 / 1	B2 / 0	B3 / 0		
C	C1 / 0	C2 / 0	C3 / 2	C4 / 0	C5 / 0

Si prende atto che l'inquadramento ordinamentale attuale a partire dal 01.12.2010 è:

Area	Livello economico / unità in forza				
A	A1 / 0	A2 / 0	A3 / 0		
B	B1 / 2	B2 / 0	B3 / 0		
C	C1 / 0	C2 / 0	C3 / 2	C4 / 0	C5 / 0

Si riafferma il principio che una costante professionalizzazione del personale dipendente consente il raggiungimento di migliori obiettivi produttivi e di qualità dei servizi resi all'utenza, come già sperimentato dall'entrata in vigore del precedente ordinamento professionale.

Il raggiungimento di standard di professionalità conseguito attraverso gli strumenti formativi, esterni ed interni, anche mediante autoformazione, attivata dall'Amministrazione, sarà considerato titolo valido a tutti gli effetti per l'attribuzione della posizione economica successiva a quella in godimento.

Art. 3 FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2008

Dato che il CCNL 2006-2009 e CCNI 2006-2009 sottoscritti in data 18 febbraio 2009 prevedono l'implementazione del fondo e l'aggiornamento dell'Indennità di Ente dovuto anche a seguito di ulteriori assunzioni si procede all'aggiornamento dell'importo del fondo destinato ai dipendenti dell'Ordine o a partire dall'anno 2009 come da seguente prospetto:

ANNO 2010 Descrizione	Importi in Euro
Base storica: fondo ex accordo 19.04.2005 (importo concordato per il 2003)	€ 9975,47
Art. 25 CCNL 2002-2005 aggiornamento calcolo compenso per 250h di straordinari al controvalore vigente al 01.01.2009 riferito alla qualifica funzionale e per i nuovi dipendenti di Ente	€ 9469,52
Implementazione art. 26, comma 4, punto a CCNL 2002-2005 e seguenti: euro (15,60+3,57+6,3) area C e euro (13,09+3,10+5,40) area B;	€ 762,41
Implementazione art. 25 CCNL 2002-2005: € 15,90 per 2 unità lavorative in servizio al 1.1.2003, computato per 13 mensilità	€ 413,40
Ulteriore implementazione art. 26, comma 4, punto a CCNL 2002-2005: € 3,58 per 2 unità in area C in servizio al 1.1.2003 per 12 mensilità	€ 85,92
Art. 5 comma 1 del CCNL EPNE 2004-2005 dell'incremento del 0,69% del monte salari del 2003	€ 667,41
Art. 6 comma 2 di CCNL EPNE 2004-2005 - € 4,94 x 13 mensilità x n° dipendenti al 31.12.2005	€ 128,44
Art. 36 comma 1 CCNL 2006-2009 incremento del 0,16% del monte salari del 2005	€ 137,67
Art. 38 comma 2 CCNL 2006-2009 Incremento del 0,55% del monte salari del 2005	€ 473,24
Importo totale fondo	€ 22113,48

ANNO 2011 descrizione	Importi in Euro
Base storica: fondo ex accordo 19.04.2005 (importo concordato per il 2003)	€ 9975,47
Art. 25 CCNL 2002-2005 aggiornamento calcolo compenso per 250h di straordinari al controvalore vigente al 01.01.2009 riferito alla qualifica funzionale e per i nuovi dipendenti di Ente	€ 13760,00
Implementazione art. 26, comma 4, punto a CCNL 2002-2005 e seguenti: euro (15,60+3,57+6,3) area C e euro (13,09+3,10+5,40) area B;	€ 1129,42
Implementazione art. 25 CCNL 2002-2005: € 15,90 per 2 unità lavorative in servizio al 1.1.2003, computato per 13 mensilità	€ 413,40
Ulteriore implementazione art. 26, comma 4, punto a CCNL 2002-2005: € 3,58 per 2 unità in area C in servizio al 1.1.2003 per 12 mensilità	€ 85,92
Art. 5 comma 1 del CCNL EPNE 2004-2005 dell'incremento del 0,69% del monte salari del 2003	€ 667,41
Art. 6 comma 2 di CCNL EPNE 2004-2005 - € 4,94 x 13 mensilità x n° dipendenti al 31.12.2005	€ 128,44
Art. 36 comma 1 CCNL 2006-2009 incremento del 0,16% del monte salari del 2005	€ 137,67

Art. 38 comma 2 CCNL 2006-2009 Incremento del 0,55% del monte salari del 2005	€ 473,24
Importo totale fondo	€ 26770,97

**Art. 4
INDENNITA' DI ENTE**

Ai sensi e per gli effetti cui all'art. 26 del CCNL 2002-2005, è stata istituita l'indennità di Ente, con carattere di generalità fissa e ricorrente. Nell'art. 35 del CCNL 2006-2009 l'indennità di Ente di cui all'art. 4 del CCNL dell'8 maggio 2006 è stata incrementata e gli importi mensili lordi, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono così rideterminati nelle misure indicate nella seguente tabella:

AREE	Indennità mensile al 01.04.2005	Incremento al 31.12.2007	Indennità mensile dal 31.12.2007	Indennità mensile dal 01.01.2009
C	166,30	5,88	172,18	182,58
B	140,30	4,96	145,26	154,14

Ai sensi della medesima norma contrattuale che ne disciplina la sostituzione, l'indennità cui al presente articolo riassume quella erogata a titolo di anticipo sui compensi incentivanti già prevista dall'art.2, comma 4, dell'accordo integrativo di Ente 1998-2001. Poiché in virtù della richiamata norma il Personale dell'Ordine percepiva il predetto anticipo spalmato su 13 mensilità, le parti per analogia convengono che anche l'indennità di Ente venga corrisposta per 13 mensilità, come già ribadito nell'art.3 CCIE 2002-2005.

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto o modificato dal presente accordo, le parti confermano i contenuti dell'accordo integrativo di Ente 1998-2001, e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non convenuto, si rimanda alla vigente normativa contrattuale di comparto.

L'efficacia del presente contratto integrativo sarà subordinata alla ratifica da parte del Consiglio dell'Ordine dei Dott. Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Verona.


Con la firma del presente accordo si intendono raggiunti pienamente gli obiettivi relativi agli anni precedenti e che i relativi importi possono essere liquidati con la retribuzione del mese successivo alla data di sottoscrizione.

Eventuali necessità interpretative ovvero l'introduzione di ulteriori istituti contrattuali, anche relativi all'attivazione di nuove tipologie di rapporto di lavoro, comporteranno obbligatoriamente l'attivazione di un'apposita sessione di concertazione negoziale.

Per la delegazione dell'Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

Il Presidente
Prof. Dott. Giovanni Battista Alberti

Il Tesoriere
Dott. Rag. Alberto Recchia



Per la delegazione sindacale CISL FP
Dott.ssa Maria Cristina Sandrini

Maria Cristina Sandrini

Verona, 04/02/2011